

DICEMBRE 2020	
1 di 26	

TORINO,	
Spett.le	

OGGETTO: LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI (ATO-R) PER MESI 30 (TRENTA). CIG. Z912F3D46E

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del CDA n. 27 del 13/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati forniti al Responsabile competente i seguenti indirizzi, necessari per l'espletamento della procedura di gara per il nuovo affidamento del servizio;
- la Determinazione n. 46 del 16/11/2020, con la quale è stata indetta la procedura negoziata e sono stati approvati gli atti di gara;
- la Determinazione n. 49 del 18/12/2020, con la quale si è preso atto delle manifestazioni di interesse pervenute, e si è dato avvio alla successiva fase della procedura e sono stati approvati la presente lettera d'invito e il Disciplinare di gara, e i relativi modelli
- la Manifestazione d'Interesse presentata da codesto operatore economico (ns. prot. n. __ del __/__/2020) per la partecipazione alla presente procedura,

INVITA

Codesto Spett.le operatore economico a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta (Domanda di partecipazione e dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione e Offerta tecnica), secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare di gara.

1. PREMESSA

Con determina a contrarre n. 46 del 16/11/2020, questa Amministrazione ha deliberato di avviare procedura negoziata di gara per l'affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo per il periodo di mesi 30 (trenta), con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n.50/2016 – Codice dei contratti pubblici (di seguito anche Codice).

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 Codice, è la Posizione Organizzativa dell'Ente, Dott.ssa Federica Canuto, tel. 01119681908 fax 011 618009, e-mail: info@atorifiutitorinese.it; PEC: ato-r@pcert.it.



DICEMBRE 2020

2 di 26

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1. Disciplinare di gara integrato alla Lettera d'Invito
- 2. Modello A Domanda di partecipazione e dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione
- 3. Modello B Offerta tecnica

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <u>www.atorifiutitorinese.it</u>, sez. amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC ato-r@pcert.it, almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (Codice), le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet: http://www.atorifiutitorinese.it – Amministrazione Trasparente – sezione: Bandi di gara e contratti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: ato-r@pcert.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.



DICEMBRE 2020

3 di 26

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE.

La prestazione richiesta è il servizio di Brokeraggio assicurativo, ai sensi dell'art. 106 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti di contratti di assicurazione, nella loro esecuzione e gestione, in favore dell'Associazione d'Ambito torinese per il governo dei rifiuti (ATO-R).

L'aggiudicatario del servizio, di seguito indicato come Broker, si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto ed assistenza in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche a titolo esemplificativo di seguito elencate:

- 1. Identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate; sarà compito del Broker l'individuazione dei rischi assicurabili, partendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti all'espletamento delle attività istituzionali ed all'assetto normativo di riferimento,
- 2. Analisi delle polizze esistenti e predisposizione di un programma assicurativo completo e confacente alle esigenze dell'Ente, che tenga conto delle più recenti modifiche normative intervenute, dell'andamento del mercato assicurativo, delle disposizioni del C.C.N.L. e/o a seguito degli eventi dannosi accaduti.
- 3. Aggiornamento ed eventuale modalità di ricollocamento dei contratti, in relazione alle esigenze dell'Ente ed alle evoluzioni legislative e regolamentari nonché in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie di assicurazione.
- 4. Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti, anche attraverso la redazione di report preventivi e consuntivi finalizzati alla gestione economica delle attività assicurative, compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli Enti locali.
- 5. Gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei e su ogni altra connessa attività amministrativo-contabile, anche relativamente alle polizze già in corso alla data della decorrenza della prestazione.
- 6. Assistenza nella gestione dei sinistri e anche per quelli accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non ancora definiti in tale data, compresi quelli ricadenti nella gestione del precedente Broker. Il Broker dovrà garantire la corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle compagnie assicuratrici delle somme spettanti e



DICEMBRE 2020

4 di 26

garantendo la trasmissione all'Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato liquidato o meno. Al Broker competono tutte le attività necessarie per l'apertura dei sinistri (ricevimento delle richieste di risarcimento o segnalazione di sinistri da parte dell'Ufficio Comunale competente, inoltro alle Compagnie, richiesta agli uffici comunali di relazioni, inoltro delle informazioni alle Compagnie, ecc.). Il Broker dovrà inoltre produrre dei report, a cadenze prestabilite, indicanti dati numerici (numero dei sinistri aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti).

- 7. Messa a disposizione di strumenti elettronici, utilizzabili anche tramite internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, a cui si possa accedere in qualsiasi momento per:
 - informazioni di dettaglio di ogni singola polizza;
 - informazioni relative ai dati contabili di ciascuna polizza;
 - elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro, le cui informazioni saranno quelle richieste dall'Ente, con particolare riguardo alla situazione analitica sinistri-pagamenti.
- 8. Predisposizione delle procedure di gara per l'affidamento del servizio assicurativo dell'Ente, in base alle reali necessità dell'Ente e in stretto raccordo con gli uffici dell'Ente.
- 9. Consulenza, assistenza e formulazione di pareri. L'assistenza da fornire tempestivamente dovrà essere telefonica, telematica o con intervento di proprio personale presso gli Uffici dell'Ente.
- 10. Individuazione di un Responsabile del Servizio avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per ATO-R. Il suddetto ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e deve garantire il corretto andamento del servizio. Al fine di una più efficiente resa del servizio, il Broker aggiudicatario, comunica inoltre formalmente il nominativo del referente diretto per i vari rapporti con l'Ente, individuato nell'ambito della struttura organizzativa descritta in sede di gara.
- 11. Formazione ed aggiornamento del personale di ATO-R addetto alla gestione dei contratti assicurativi, da svolgersi, con le modalità e i termini indicati nella propria offerta tecnica in sede di gara, sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni.
- 12. Gli eventuali servizi aggiuntivi devono essere prestati a favore di ATO-R senza alcun onere a carico dello stesso e dovranno essere in stretta correlazione col servizio di cui al presente capitolato. Ogni proposta è valutata positivamente sulla base della fattibilità e dell'innovazione e sarà vincolante per il proponente aggiudicatario dell'appalto. Non sono considerati servizi che esulano dalle competenze proprie del Broker.



DICEMBRE 2020 5 di 26

4. VALORE DELL'AFFIDAMENTO - IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO.

Il servizio di Brokeraggio e consulenza assicurativa non comporta per ATO-R alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché lo stesso, come da prassi consolidata del mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di Assicurazione con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker (clausola di Brokeraggio).

La determinazione dell'importo della provvigione sarà frutto di accordi fra le società assicurative e il Broker;

La situazione assicurativa dell'Ente attualmente in corso, già contrattualizzata per l'anno 2021 e i cui premi assicurativi sono in corso di liquidazione da parte dell'ente all'attuale Broker uscente, è la seguente:

RAMO	PREMIO IMPONIBILE	PROVVIGIONE
RCT/O	€1.226,99	€245,40
Elettronica	€173,19	€25,98
Furto	€114,51	€22,90
Incendio	€122,64	€24,53
Infortuni	€268,29	€53,66
Tutela Legale	€2.969,07	€653,20
Rc Patrimoniale	€2.699,39	€566,87
TOTALI	€7.574,08	€1.592,54

L'ammontare complessivo dell'appalto del servizio di Brokeraggio assicurativo in oggetto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, viene valutato come segue:

- > importo stimato presunto per il periodo di 30 (trenta) mesi: € 3.750,00;
- importo stimato presunto per il periodo di 30 (trenta) mesi più proroga di sei mesi: € 4.500,00.

Non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26, co. 3 del D. Lgs. 81/2008 e pertanto non è stato redatto il DUVRI: gli oneri per la sicurezza sono valutati in € 0,00.

5. DURATA DELL'APPALTO

L'incarico ha la durata di mesi 30 (trenta), con decorrenza dalla stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, la durata può essere prorogata al solo e unico fine di acquisire il tempo (tecnico) necessario per la scelta con evidenza pubblica del nuovo contraente.

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Broker deve eseguire il servizio secondo i contenuti del presente documento con diligenza e nell'esclusivo interesse di ATO-R; deve assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari



DICEMBRE 2020

6 di 26

all'Amministrazione assicurando, altresì, trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione aggiudicatarie dei contratti assicurativi.

Il Broker svolge la propria attività con il supporto degli Uffici dell'Ente senza assumere, nei confronti di quest'ultimi, alcun obbligo di direzione e coordinamento. Il Broker espleta il servizio con impiego di mezzi e risorse propri. È esplicitamente convenuto che restano in capo ad ATO-R l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità nella scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come eventuali altre modificazioni degli obblighi precedentemente assunti. L'Ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie di assicurazione. Il Broker non può impegnare ATO-R, se non previa esplicita autorizzazione, né può sottoscrivere documenti contrattuali, formulare disdette, modificare obblighi precedentemente assunti, per conto dell'Ente. Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

7. PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI.

Nell'ambito della gestione delle polizze, l'Ente provvede alla liquidazione dei premi assicurativi all'agenzia di Brokeraggio assicurativo, la quale, in nome e per conto di ATO-R, provvede a versare il corrispettivo alle Compagnie di Assicurazione. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il Broker si impegna a rilasciare ad ATO-R le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie di assicurazione entro il termine indicato nelle rispettive polizze, è direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

Si evidenzia che, con riferimento all'anno 2021, la situazione assicurativa dell'Ente è già stata contrattualizzata e i premi assicurativi sono in corso di liquidazione da parte dell'ente all'attuale Broker uscente, il quale ha provveduto a versare il corrispettivo alle relative Compagnie di Assicurazione.

8. OBBLIGHI DELLE PARTI.

Il Broker si impegna a eseguire l'incarico secondo le clausole e le condizioni previste nel presente disciplinare, riconoscendone il carattere di essenzialità e accettandone incondizionatamente il contenuto.

Il Broker, a cui è affidata la gestione del contratto e delle relative polizze, è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso.

Il Broker agisce nell'esclusivo interesse di ATO-R, osservando l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio. L'Ente è comunque in ogni caso libera di accettare in tutto od in parte le proposte presentate.



DICEMBRE 2020

7 di 26

Il Broker si impegna a garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie di assicurazione aggiudicatarie dei contratti assicurativi e a mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

E' fatto obbligo al Broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente.

In particolare il Broker deve:

- > mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

ATO-R autorizza l'utilizzo ed il trattamento dei dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal presente disciplinare, ai sensi del Codice della Privacy come da ultimo modificato dal D.Lgs. 101/2018, e del Regolamento UE 679/2016..

ATO-R si impegna a:

- > non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il servizio.

9. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

9.1 SOGGETTI AMMESSI.

È ammessa la partecipazione dei soggetti indicati nell'art. 45 del D.lgs. 50/2016, con l'osservanza della disciplina ivi prevista (artt. 45 e ss. del D.lgs. 50/2016), ovvero degli operatori stabiliti in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento e che siano iscritti all'Albo di cui all'art. 109 del D.lgs. 209/2005 e s.m.i., ovvero, per i quali sussista specifica annotazione nell'elenco annesso al registro di cui all'art. 109, co. 2 ai fini dell'esercizio dell'attività di intermediario assicurativo e riassicurativo in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, secondo le previsioni di cui all'art. 116 del medesimo D.lgs. 209/2005.

Gli operatori economici possono partecipare, oltreché in forma singola, anche in una delle altre forme previste dall'art. 45, co. 2, D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016, le cui disposizioni si intendono qui integralmente richiamate.

È altresì ammessa la partecipazione degli operatori economici plurisoggettivi di cui all'art. 45, co. 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti, purché di tipo orizzontale, nel rispetto delle pertinenti prescrizioni di cui all'art. 48, D.lgs. n. 50/2016.



DICEMBRE 2020

8 di 26

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, co. 7, primo periodo, del D.lgs. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, co. 7, secondo periodo, del D.lgs. 50/2016, e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. f), del D.lgs. 50/2016, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

È fatto divieto, altresì, di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al decreto del MEF del 4/5/1999 e al decreto del MEF del 21/11/2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del MEF. ATO-R effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d'ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list in possesso dell'autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima.

9.2 REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

Ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare, pena l'esclusione dalla procedura, i requisiti prescritti e segnatamente:

A) Requisiti di ordine generale

Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I. o consorzio) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

1. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

B) Requisiti di idoneità professionale

Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I. o consorzio) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

2. requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



DICEMBRE 2020

9 di 26

3. iscrizione da almeno 5 (cinque) anni nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) "mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati Broker" (di cui all'art. 109 D.lgs. 7settembre 2005, n. 209 e regolamenti ISVAP (ora IVASS) 16/10/2006, n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché, prova dell'avvenuta annotazione nell'elenco annesso al registro di cui al citato art. 109, D.lgs. 209/2005.

C) Requisiti di capacita economico-finanziaria

4. aver intermediato, nell'ultimo triennio (2018/2019/2020) premi assicurativi non inferiori a Euro 5.000.000,00 complessivi.

In caso di R.T.I. o consorzio il requisito e) dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando la quota maggioritaria in capo alla mandataria ed in misura almeno pari alla quota di partecipazione al raggruppamento;

I requisiti suddetti dovranno essere comprovati, in sede di verifica del possesso dei requisiti dichiarati attraverso la produzione in originale o copia conforme, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, della copia dei contratti o altri documenti attestanti le intermediazioni svolte nell'ultimo triennio.

5. In caso di aggiudicazione, possedere adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 5.000.000,00.

Tale requisito dovrà essere comprovato, in sede di verifica del possesso dei requisiti dichiarati attraverso la produzione in originale o copia conforme, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, della polizza suddetta.

In caso di R.T.I. o consorzio il requisito f) dovrà essere posseduto da tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

D) Requisiti di capacita tecnico-professionale

6. dichiarazione attestante di aver prestato il servizio di Brokeraggio assicurativo a favore di almeno n° 3 (tre) differenti destinatari pubblici nel triennio 2018/2019/2020.

Al fine della comprova dovrà essere prodotto un elenco recante le esperienze vantate e l'importo intermediato.

Nel caso di partecipazione in R.T.I. o di consorzio il requisito g) dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando la quota maggioritaria in capo alla mandataria ed in misura almeno pari alla quota di partecipazione al raggruppamento.



DICEMBRE 2020

10 di 26

10. SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere sottoscritta con firma digitale da un soggetto legittimato ad impegnare la società. Si precisa quindi che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma digitale del legale rappresentante, devono essere sottoscritti da uno dei sequenti soggetti:

- ✓ da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi;
- √ da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato;
- √ dall'institore secondo quanto in appresso indicato;
- ✓ in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell'Impresa mandataria/capofila;
- ✓ in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
- ✓ in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande;

Qualora sia presente la figura dell'institore (art. 2203 e segg. C.C.), del procuratore (art. 2209 e segg. C.C.) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi ma i relativi poteri vanno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara (Cartella "A"). Nel caso dell'Institore sarà sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese. L'offerta e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.

11. AVVALIMENTO

L'avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente può avvalersi di altro operatore economico (impresa ausiliaria) al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere tecnico – professionale. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il contratto di avvalimento dovrà essere redatto in modo tale da assicurare che l'ausiliaria ponga effettivamente e concretamente a disposizione della concorrente ogni e qualsivoglia risorsa necessaria ad eseguire il servizio nonché anche un chiaro impegno di fornire strutture, personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità concessa.

A pena di esclusione dei partecipanti non è consentito:

- che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante.
- che partecipino alla procedura sia l'impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti salvo il caso in cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi, presentino un'unica offerta.



DICEMBRE 2020

11 di 26

Nel caso di ricorso all'avvalimento, l'impresa ausiliaria deve rendere e produrre le dichiarazioni e la documentazione prescritte dal comma 1 del citato art. 89. L'invio di tali dichiarazioni avverrà a cura dell'operatore economico partecipante alla gara.

12. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' fatto divieto al Broker, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente, di cedere o dare in subappalto il servizio, sotto pena di risoluzione immediata del contratto e del risarcimento degli eventuali danni.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Ai sensi della delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018 i concorrenti non sono tenuti al versamento del contributo in favore di ANAC in quanto l'importo a base di gara non è superiore a 40.000,00 euro.

14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I documenti richiesti nell'ambito della presente procedura di gara devono essere sottoscritti digitalmente e corredati da copia di un valido documento di identità del sottoscrittore.

In ottemperanza ai dispositivi di cui all'art. 40 D.Lgs. 50/2016 e all'art. 22 "Regole applicabili alle comunicazioni" della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici, l'offerta e tutta la documentazione a corredo della stessa devono essere presentate in modalità telematica. Pertanto:

- I file in formato .pdf contenenti la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e l'OFFERTA TECNICA dovranno essere inviati, a pena di esclusione, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo ator@pcert.it, entro le ore 16:00 del 22/01/2021 e contribuiti con la funzione di apertura file, bloccata da parola chiave (password). Tale blocco potrà essere realizzato anche contribuendo i documenti dopo averli compressi in formato zip o rar con chiave di accesso tramite 7zip, winrar o winzip.
- La chiave di protezione della funzione di apertura dei file contenenti la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà essere inviata, a pena di esclusione, separatamente a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo ato-r@pcert.it, solo ed esclusivamente il giorno in cui si svolgerà la seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa, la cui data e modalità di svolgimento sarà comunicata in tempo utile, al fine di garantire la non preventiva accessibilità della stessa;
- La chiave di protezione della funzione di apertura dei file contenenti l'OFFERTA TECNICA dovrà essere inviata, <u>a pena di esclusione</u>, separatamente a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo <u>ator@pcert.it</u>, <u>solo ed esclusivamente il giorno in cui si svolgerà la seduta pubblica di verifica della completezza dell'offerta tecnica, la cui data e modalità di svolgimento sarà comunicata in tempo utile, al fine di garantire la non preventiva accessibilità della stessa.</u>



DICEMBRE 2020

12 di 26

Il messaggio di posta elettronica certificata deve essere inviato con il seguente oggetto: "PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.Lgs. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI (ATO-R) PER IL PERIODO DI MESI 30 (TRENTA). CIG:Z912F3D46E".

Il messaggio Pec deve contenere al suo interno due cartelle, recanti rispettivamente:

- "A Documentazione amministrativa"
- "B Offerta tecnica"

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni ai file già presentati. Tuttavia, non saranno ammesse né integrazioni ai file recapitati, né sostituzioni dei file, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione dell'intero messaggio di Pec già consegnato con altro messaggio Pec.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, la domanda di partecipazione e l'offerta tecnica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni e le offerte dovranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le PEC pervenute oltre il termine perentorio di scadenza.

L'offerta formulata dall'Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l'esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l'impresa concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

Tutta la documentazione potrà essere prodotta in uno dei seguenti modi:



DICEMBRE 2020

13 di 26

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella cartella A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;



DICEMBRE 2020

14 di 26

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

16. PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA

16.1. CONTENUTO DELLA CARTELLA A.

Nella cartella "A" - Documentazione amministrativa

deve essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui al Modulo A, firmato digitalmente dal legale rappresentante; o da procuratore fornito dei poteri necessari, con allegata una fotocopia di un documento d'identità del dichiarante.
- In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, tutta la documentazione prevista dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- (eventuale) autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministro dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31.05.2010, n. 78, per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:



DICEMBRE 2020

15 di 26

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - o l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

• copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il



DICEMBRE 2020

16 di 26

mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

• dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che sono eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - o a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza può essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo possono essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.



DICEMBRE 2020 17 di 26

16.2. CONTENUTO DELLA CARTELLA B.

Nella cartella "B" - Offerta tecnica

L'Offerta Tecnica deve essere redatta secondo lo schema di cui al Modulo B - Offerta tecnica, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante.

Si precisa che, qualora l'offerta sia collocata da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, nel corso della collocazione dell'offerta deve essere allegata copia della procura autenticata con atto notarile e firmata digitalmente.

La suddetta offerta deve essere compresa in non più di 10 facciate, formato A4, redatta utilizzando il carattere Times New Roman 12, interlinea 1.5, margini 2 cm (minimo) ed essere articolata nei singoli elementi di valutazione. Non si terranno in considerazione informazioni ulteriori rispetto a quelle che risultino strettamente necessarie all'attribuzione del punteggio.

Nel caso di costituendo raggruppamento di imprese o di consorzio tale documentazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento o al consorzio.

17. CRITERI DI VALUTAZIONE ED AGGIUDICAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE.

L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 7 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

Per ogni offerta la Commissione potrà attribuire un massimo di 100 punti così imputati:

valutazione	Punteggio max attribuibile
Offerta tecnica	Punti 100
Offerta economica: prezzo/costo fisso	11
Totale	Punti 100

In particolare il punteggio all'offerta tecnica viene attribuito in base ai seguenti elementi e criteri riportati nella sottostante tabella di valutazione:

ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI Wi
A) METODOLOGIA DELLA GESTIONE OPERATIVA	MAX PUNTI 20
- analisi del programma assicurativo in corso;	5



DICEMBRE 2020

18 di 26

- analisi e valutazione rischi tipici dell'Ente;	5
- formulazione di ipotesi per la gestione dei rischi e/o azioni correttive volte al massimo risparmio relativo a particolari polizze garantendo massime coperture per l'Ente;	5
- gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo contabile.	5
B) MODALITA' DI GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	MAX PUNTI 15
Gestione delle procedure di gara e predisposizione degli atti e della documentazione necessaria.	
C) MODALITA' ASSISTENZA NELLA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI SINISTRI:	MAX PUNTI 20
- descrizione delle procedure per la gestione dei sinistri, ivi compresi quelli pregressi, con particolare riguardo alla fase della denuncia e a quello della liquidazione;	5
- fornitura di strumenti informatici, utilizzabili anche tramite internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, a cui si possa accedere in qualsiasi momento per informazioni di dettaglio di ogni singola Polizza, informazioni relative ai dati contabili di ciascuna polizza, elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, con possibilità di accedere (da parte dei funzionari comunali) ad ogni singolo sinistro, con particolare riguardo alla situazione analitica sinistri-pagamenti.	15
D) ATTIVITA' DI CONSULENZA ED ASSISTENZA, MEDIANTE LA FORMULAZIONE DI PARERI, IN RISPOSTA AI QUESITI IN MATERIA ASSICURATIVA CHE VENGONO POSTI DAGLI UFFICI DELL'ENTE E RELATIVE TEMPISTICHE DI RISPOSTA. (ad esempio relativamente ad eventuali concessioni, convenzioni o contratti che ATO-R vada a stipulare con terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da	MAX PUNTI 15



DICEMBRE 2020

19 di 26

	porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze da questi stipulate).	
E)	ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO. Indicazione delle strutture tecniche, delle caratteristiche del personale che sarà impiegato per l'espletamento del servizio, con particolare riferimento alla figura del Responsabile e del personale dedicato alle problematiche assicurative degli Enti locali. Accesso del Broker presso gli uffici. Professionalità dello staff tecnico che si dedica alla gestione dell'Ente.	MAX PUNTI 15
	Saranno valutati in particolare: - struttura dedicata alle problematiche assicurative degli enti locali; - composizione dello staff tecnico di interfaccia con ATO-R; - indicazione delle qualifiche del personale a cui verrà affidata la gestione del servizio.	
F)	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE modalità con le quali si intende provvedere alla formazione/aggiornamento del personale di ATO-R addetto alla gestione delle polizze e dei sinistri sulla materia assicurativa e di gestione degli stessi. Ai fini dell'attribuzione del punteggio dovranno essere esplicate le attività previste di formazione del personale, offerte a titolo gratuito, che possono dimostrarsi utili e vantaggiose per l'Ente.	MAX PUNTI 10
	In particolare saranno valutati: - descrizione dei corsi; - indicazione degli esperti; - frequenza dei corsi; - materiale didattico; - fornitura di riviste; - fornitura di collegamenti a riviste e webinar.	
	G) SERVIZIO AGGIUNTIVO OFFERTO RISPETTO AL CAPITOLATO	MAX PUNTI 5
	Tale servizio da prestare con propri mezzi e risorse a favore di ATO-R non dovrà comportare alcun onere a carico dello stesso. Viene ammesso un servizio aggiuntivo rispetto ai servizi richiesti nel capitolato.	



DICEMBRE 2020

20 di 26

Tale servizio aggiuntivo dovranno essere presentato in modo dettagliato in sede di offerta e sarà considerato obbligazione contrattuale a carico del soggetto proponente nel caso di aggiudicazione. Non saranno ammessi elementi di tipo economico. Il servizio proposto dovrà avere connessione con l'oggetto del presente appalto e non dovrà essere tale da snaturare l'oggetto del servizio.

Per ogni offerta, relativamente ad ogni elemento, la Commissione esprimerà un giudizio corrispondente ad un peso, come indicato nella tabella sequente:

GIUDIZIO	COEFFICENTE
Ottimo	1
Buono	0,8
Sufficiente	0,6
Insufficiente/non valutabile	0

Non saranno ammesse offerte condizionate.

Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione Giudicatrice, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applicherà il metodo "Aggregativo Compensatore":

$$C(a) = \Sigma n [Wi * V(a)i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

Σn = sommatoria degli elementi di valutazione di natura qualitativa;

Wi = peso o punteggio massimo previsto per ogni singolo elemento di natura qualitativa;

V(a)i = coefficiente variabile tra 0 e 1 attribuito all'offerta (a) rispetto ogni singolo elemento di natura qualitativa.

All'elemento di natura economica non è attributo alcun punteggio: gli operatori economici competeranno esclusivamente in base a criteri qualitativi (offerta tecnica).

18.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a numero tre membri. In



DICEMBRE 2020

21 di 26

capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle stesse (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

19. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA.

Le date delle sedute pubbliche di gara e le relative modalità di svolgimento (in videoconferenza o in presenza) saranno comunicate in tempo utile, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, e nel rispetto delle disposizione per il contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, al tempo vigenti.

19.1 APERTURA DELLA CARTELLA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

Al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte presentate tramite PEC, le stesse devono contenere contributo con funzione di apertura file, bloccata da parola chiave (password).

La chiave di protezione della funzione di apertura dei file contenenti la documentazione amministrativa dovrà essere inviata, dagli operatori economici con le modalità descritte al paragrafo 14, a mezzo posta elettronica certificata, al fine di garantire la non accessibilità della stessa fino alla data stabilita per la convocazione delle sedute.

Alla prima seduta pubblica, potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Il RUP procede, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e la completezza della documentazione amministrativa inviata. Successivamente il Rup procede a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera d'invito;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.



DICEMBRE 2020

22 di 26

Qualora sia necessario far ricorso all'Istituto del Soccorso Istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per l'integrazione e/o la regolarizzazione.

A pena di esclusione, il concorrente deve adempiere alle richieste nel termine assegnato.

Costituiscono irregolarità formali non sanabili (per le quali resta escluso il soccorso istruttorio) le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

19.2 APERTURA DELLA CARTELLA CONTENENTE L'OFFERTA TECNICA E VALUTAZIONE OFFERTE.

Al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte presentate tramite PEC, anche l'offerta tecnica deve contenere contributo con funzione di apertura file, bloccata da parola chiave (password).

La chiave di protezione della funzione di apertura dei file contenenti l'offerta tecnica deve essere inviata, dagli operatori economici con le modalità descritte al paragrafo 14, a mezzo posta elettronica certificata, al fine di garantire la non accessibilità della stessa fino alla data stabilita per la convocazione della seduta di apertura.

Alla seduta pubblica di apertura offerta tenica, possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Il RUP procede, in seduta pubblica, all'apertura della cartella concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti.

Dopo di che, in sedute riservate, la Commissione giudicatrice procede all'esame e alla successiva valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al paragrafo 17.

19.3 VERBALE DI GARA.

- a) Tutte le operazioni sono verbalizzate;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede le sedute annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti il procedimento di gara.

20. AGGIUDICAZIONE



DICEMBRE 2020

23 di 26

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avviene, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC.

La stazione appaltante aggiudica, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto può essere stipulato senza attendere il conseguimento del termine dilatorio ai sensi all'articolo 32, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.

La stipula ha luogo dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative al contratto.



DICEMBRE 2020

24 di 26

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

La ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto entro il termine fissato dall'Amministrazione e debitamente comunicato; nel caso in cui, senza giustificato motivo, non provveda alla stipula nel termine stabilito, decade dall'aggiudicazione.

In virtù del combinato disposto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, il contratto è stipulato in modalità elettronica tramite atto pubblico amministrativo.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

21. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 "LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136" (pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 171 del 25-7- 2011), per i servizi di Brokeraggio assicurativo "gli obblighi di tracciabilità possono considerarsi assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento". CIG: Z912F3D46E

22. RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare ad ATO-R e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento del servizio e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il Broker è inoltre responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa agli organi o agli uffici dell'Ente.

ATO-R ha diritto al risarcimento di eventuali danni imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio. Per tale motivo è richiesto che il Broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali. Detta polizza deve essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e deve avere il massimale di almeno €5.000.000,00.

23. PENALITA'



DICEMBRE 2020

25 di 26

In sede di esecuzione del contratto il Broker è tenuto ad osservare tutte le condizioni e prescrizioni stabilite per l'espletamento del servizio, che pertanto costituiscono specifica obbligazione per lo stesso.

Nel caso di inosservanza, anche solo di una delle condizioni oggetto dell'offerta, l'Ente provvede a diffidare, in forma scritta, il Broker invitandolo ad adempiere entro un termine perentorio di giorni 10. In caso di inconvenienti o disfunzioni rilevate nella gestione del servizio l'Ente provvede a diffidare, in forma scritta, il Broker invitandolo ad eliminare le cause entro il termine perentorio di giorni 10.

In caso di inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare si procede all'applicazione di una penalità da un minimo di €100,00 ad un massimo di €250,00, che viene determinata ad insindacabile giudizio dell'Ente; nel caso di ritardi, imputabili direttamente al Broker, nell'attivare strumenti e/o servizi previsti nel presente disciplinare, la penalità è di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

L'applicazione delle penalità previste nel precedente punto, avviene previa contestazione mediante lettera scritta. Il Broker, fatto salvo l'adempimento di cui ai punti precedenti, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dall'invio della contestazione.

In tutti i casi di inadempienze degli obblighi scaturenti dalla presente convenzione, anche nell'ipotesi in cui sia applicata la penale, il Broker è obbligato e tenere indenne l'Ente da tutti i danni derivanti dalle inadempienze stesse.

24. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Data la particolare natura fiduciaria del servizio oggetto dell'appalto, ATO-R si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 del Codice civile, previo preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da formalizzare al Broker, riservandosi la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso.

L'Ente ha la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile quando, contestata preventivamente al Broker per almeno tre volte mediante nota scritta l'inadempienza colposa agli obblighi derivanti dal presente disciplinare, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestate.

L'Ente ha inoltre la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile in tutti i casi di inadempienze da parte del Broker qualificate da colpa grave e nelle ulteriori ipotesi di legge.

In tutti i casi in cui operi la risoluzione del contratto il Broker risponde di tutti i danni che possono derivare all'Ente da tale risoluzione anticipata, compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente disciplinare da altro operatore economico.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE



DICEMBRE 2020

26 di 26

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione della convenzione, purché abbiano la loro fonte nella legge e non siano risolvibili in via amichevole, sarà competente il Foro di Torino.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dai soggetti proponenti vengono trattati, ai sensi del Codice della Privacy come da ultimo modificato dal D.Lgs. 101/2018, e del Regolamento UE 679/2016, esclusivamente per le finalità inerenti il presente avviso. Il Titolare del trattamento è l'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti.

II RUP
Posizione Organizzativa
Dott.ssa Federica CANUTO